



COMUNE di MENFI

Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE
E L'INNOVAZIONE**

Approvato con Delibera G.C. n. 22 del 20/02/2015

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
- Art. 4 – Conferimento degli incarichi
- Art. 5 – Atto di incarico
- Art. 6 – Informazione e pubblicità
- Art. 7 – Termini per le prestazioni
- Art. 8 – Penalità per errori od omissioni progettuali
- Art. 9 – Assicurazioni obbligatorie
- Art. 10 – Rapporti con altri Enti Pubblici
- Art. 11 – Calcolo del Fondo
- Art. 12 – Calcolo del Fondo per l’innovazione
- Art. 13 – Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)
- Art. 14 – Ripartizione del FP tra i dipendenti –Incentivo preventivo e consuntivo
- Art. 15 – Liquidazione del FP
- Art. 16 – Utilizzo del Fondo per l’innovazione
- Art. 17 – Norme transitorie e finali
- Art.18 - Iscrizione all’albo professionale
- Art.19 - Proprietà dei Progetti

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dal D.L. 90/2014 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non impiegate per l'acquisto di beni possono essere utilizzate nei 3 anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità (comma 7-quater)

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al presente articolo, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera pubblica, a fronte di eventuali incrementi dei tempi. A tal fine, non dovranno essere computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti (varianti in corso d'opera) di cui all'art. 132 del DPR 163/2006, comma 1 ed in particolare :

- lettera a, (nuove disposizioni legislative o regolamentari),
- lettera b, (eventi imprevisti o imprevedibili),
- lettera c, (eventi inerenti alla natura o alla specificità dei beni o rinvenimenti imprevisti e imprevedibili),

- lettera d, (*sorpresa geologica*),
- lettera e, (*per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo*).

Art. 2

Definizioni

Per opere e lavori pubblici, si intendono tutti gli interventi previsti nel bilancio annuale e pluriennale, nonché nei loro allegati, approvati ed esecutivi ai sensi di legge, purché rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che comportino la predisposizione di elaborati progettuali ed in particolare :

- a) *gli interventi di realizzazione diretta del Comune, previsti nel programma triennale nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;*
- b) *gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 ivi compresi il recupero, il restauro di opere e impianti (quest'ultimi redatti sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi, uno schema di contratto e correlativi elaborati grafici) anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;*
- c) *i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia, se redatti sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi, uno schema di contratto e correlativi elaborati grafici;*
- d) *i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05-10-2010 n° 207, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi, uno schema di contratto e correlativi elaborati grafici.*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": lo studio di fattibilità redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del DPR 207/2010 se posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D. Lgs. 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP viene nominato dal Responsabile del Settore competente. Il RUP propone, al Responsabile del Settore competente, l'entità delle competenze individuali.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

In caso di formazione del gruppo di progettazione si tiene conto:

- a) *delle professionalità richieste dalla vigente normativa, in ordine alle capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto;*
- b) *della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori ai quali il progetto si riferisce;*
- c) *della qualità ed entità dell'opera da realizzare.*

All'interno del gruppo di progettazione vengono di norma individuate le seguenti figure:

- a) *progettista responsabile* (incaricato anch'esso della redazione del progetto) inteso quale tecnico

abilitato all'esercizio della professione, ai sensi del 4° comma art.90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, che determina le soluzioni progettuali assumendosene le relative responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati;

b) *progettista (o gruppo di progettisti)*, inteso anch'esso quale tecnico abilitato all'esercizio della professione, ai sensi del 4° comma art.90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, che provvede allo sviluppo del progetto in conformità alle direttive del progettista responsabile, sottoscrivendo anch'esso gli atti progettuali;

c) *coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione* (nominato di norma con provvedimento del responsabile di settore interessato), ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, che redige il piano di sicurezza e di coordinamento, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

D) "UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI": Deve essere istituito con provvedimento dell'Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP. Istituito ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 147 del D.P.R. n.207/2010, è costituito da :

- a) *direttore dei lavori*, unico responsabile della direzione dei lavori, con specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo, esplica le funzioni di cui all'art.148 del D.P.R. n.207/2010 ;
- b) *direttore operativo*, assistente della D.L., con funzioni di direttore operativo dei lavori ed esplica le funzioni di cui all'art. 149 del D.P.R. n.207/2010;
- c) *assistente di cantiere*, con funzioni di ispettore di cantiere ed esplica le funzioni di cui all'art. 150 del D.P.R. n.207/2010;
- d) *coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa.
- e) *collaudatore*, qualora non sostituito da certificazione di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, viene nominato tenendo conto dei requisiti richiesti all'art. 216 del D.P.R. n.207/2010, in quanto, di norma, *si ritiene estraneo al cumolo delle prestazioni, per ragioni di incompatibilità soggettiva e , pertanto, di norma è affidato ad uffici diversi di quelli dell'Ente e autonomi rispetto a quelli che hanno curato la altre prestazioni* . Tuttavia, nel caso sia presente nella struttura tecnica dell'Ente, personale in possesso dei requisiti richiesti dal predetto art.216 comma 3, e non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, l'espletamento del collaudo può essere svolta dipendente stesso;
- f) *verificatore*, provvede all'attività di verifica della progettazione. Ai sensi dell'art. 42 punto 2 lettera c, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, l'attività di verifica dei progetti è svolta dal responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista.

E) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

F) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010.

G) "COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO": l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza speciali).

H) "OPERA" o "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione ordinaria. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

I) "FONDO": fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006

J) "FONDO PER LA PROGETTAZIONE" (FP): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Le somme di cui all'art. 93, comma 7 bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato di seguito.

Gli incentivi sono riconosciuti per le attività di redazione degli studi di fattibilità, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del DPR 207/2010, da porre a base di gara ai sensi dell'articolo 58 o 153 del Codice, per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 132, c. 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive .

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento, è costituito su proposta dei Responsabili dei Settori Risorse Umane, Finanziari e Resp.li P.O. Tecnici interessati entro il 30 aprile di ogni anno, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base del costo preventivato dei progetti delle opere e dei lavori pubblici compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

Le attività di cui al presente articolo avvengono in attuazione dell'art. 90 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., con affidamento al personale degli Uffici Tecnici dell' Ente. Gli atti di incarico, di norma sono conferiti dal responsabile del settore interessato o competente per materia, mentre l'incarico al responsabile di settore è conferito dal Segretario. E' dovuta una opportuna rotazione del personale, nel caso in cui all'intero della struttura tecnica dell'Ente risultano presenti più figure con specifica qualificazione professionale, commisurata alla complessità, tipologia e categoria degli interventi

1. Lo stesso Responsabile di P.O. può, acquisito il parere del Segretario Generale, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile di P.O. verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare
 - a) L'individuazione del RUP o del responsabile del gruppo di progettazione e gli eventuali nominativi di personale tecnico e/o amministrativi a supporto;
 - b) L'esatta individuazione dell'opera da realizzare, ovvero l'atto di progetto voluto;
 - c) Il compenso incentivante dovuto è calcolato sull'importo presunto del costo dell'opera, derivante da studi di fattibilità o piani propedeutici precedenti;
 - d) Il termine assegnato al "PROGETTISTA" o "GRUPPO DI PROGETTAZIONE" per la consegna di tutti gli elaborati e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;

- e) L'individuazione dei componenti il "GRUPPO DI PROGETTAZIONE " con indicazione del responsabile della progettazione, e gli eventuali nominativi di personale tecnico e/o amministrativi a supporto del nucleo di progettazione;
 - f) L'individuazione del Direttore dei Lavori e degli eventuali sui collaboratori nonché del responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - g) L'individuazione del collaudatore;
 - h) L'individuazione del verificatore.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
- a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) il personale incaricato della verifica del progetto ai sensi dell'articolo 112 del Codice;
 - g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - h) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Resp.le di P.O., ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
4. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
5. Ove non previsto nell'atto d'incarico, Il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del Gruppo di Progettazione o il Direttore dei Lavori, possono chiedere al Responsabile del Settore interessato dall'intervento, la costituzione del gruppo di lavoro con assegnazione di personale Tecnico e/o Amministrativo (collaboratori), a supporto della loro attività. Il Responsabile del Settore, valutata la richiesta procederà motivatamente all'integrazione dell'incarico.
6. Nell'atto di incarico viene precisato altresì, che il responsabile del settore interessato, su proposta del RUP o Responsabile del gruppo di progettazione, può modificare motivatamente, in sede di consuntivo, le aliquote del compenso incentivante, per adeguarle proporzionalmente all'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Art. 5

Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata l'opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
- b) Identificato l'importo del costo preventivato dell'opera o del lavoro;
- c) Stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento;
- d) Fissato il termine da assegnare per la consegna dei progetti (preliminare, definitivo, esecutivo) e per l'esecuzione e collaudo dei lavori;

- e) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), la figura professionale ed i compiti assegnati, individuando altresì le funzioni di supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza;
- f) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile del Settore competente per materia che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal Responsabile del Settore competente per materia, su proposta del RUP, modificate a consuntivo ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

E' obbligo per gli interessati, la comunicazione al settore G.R.U. del conferimento d'incarico, in relazione ai dati "*Anagrafe delle Prestazioni*", così come previsto dalle disposizioni della Legge 190/2012.

Art. 6

Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 8

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al Recupero delle somme erogate.
2. Qualora non vengano rispettati, senza giustificato motivo, i termini previsti nell'atto di incarico, si applica una penale riducendo il relativo fondo sulle aliquote del compenso dello 0,50% per ogni giorno di ritardo nella fase.

Art. 9

Assicurazioni obbligatorie

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative.

Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione.

Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

Art. 10

Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per la progettazione.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 11

Calcolo del Fondo

Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera/lavoro.

Il Fondo (F), per tener conto dell'entità dell'opera, è calcolato sulla base del costo preventivato dell'opera o del lavoro (C) sulla base delle seguenti aliquote:

- Importi inferiori a € 1.000.000: 2,00% (quindi $C * 2\%$)
- Sul di più, fino a € 5.000.000: 1,75% (quindi $20.000 € + 1,75\% * (C - 1.000.000)$)
- Sul di più: 1,50% (quindi $90.000 € + 1,5\% * (C - 5.000.000)$)

Per tenere conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente si applicheranno i seguenti Coefficienti di riduzione:

- Ristrutturazione edifici 0,955
- Restauro edifici 1,000
- Realizzazione di nuovi edifici 1,000
- Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) 1,000
- Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) 0,950
- Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc. 0,930
- Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc. 0,900

Il Fondo sarà finanziato unitamente al finanziamento del quadro economico dell'opera o lavoro. Per "COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO" si intende l'importo del quadro economico, corrispondente alla somma delle lavorazioni e degli oneri di sicurezza speciali.

Il "compenso incentivante" compete al personale dell'ufficio tecnico dell'Ente per lo svolgimento delle attività assegnate, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato.

Art. 12

Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 13

Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione; ad esso viene aggiunto l'IRAP, fermo restando il rispetto del limite massimo dell'importo del FP come sopra determinato.

Il FP è ripartito dal Responsabile del Settore competente per materia in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FP singoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure, appresso riportate:

<i>Prestazioni</i>		Ripartizione Orizzontale %	Ripartizione Verticale %
a) responsabile del procedimento (RUP)			25
b) incaricati della progettazione	1) studio di fattibilità ex art.14 c.2 DPR 207/2010	5	60
	2) progettazione preliminare	10	
	2) progettazione definitiva	15	
	3) progettazione esecutiva	20	
c) incaricato redazione piano di sicurezza	Fase di progettazione	10	
d) incaricato redazione piano di sicurezza	Fase di esecuzione	10	
e) incaricato della direzione dei lavori		20	
f) direttore operativo e/o assistente di cantiere		5	
g) verificatore		5	
		100	
h) collaboratori del RUP		35	15
i) personale amministrativo		35	
l) collaudatore o commissione di collaudo		30	
		100	100

Il totale delle percentuali effettive dei FP singoli (lettere a-b) deve essere massimo pari a 100.

¹ Corte conti sezione regionale di controllo per la Sardegna del 29/3/2012 n. 27 reso in periodo di vigenza dell'art. 92 Codice e che, si ritiene, sia valido anche per l'art. 93 Codice: Nell'espressione "oneri riflessi" (ora "oneri previdenziali e assistenziali") non può essere ricompreso l'irap che costituisce invece un onere fiscale a carico esclusivo della PA; per il personale tecnico non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'irap dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione. La circostanza che le sezioni riunite abbiano correttamente specificato che da un punto di vista contabile gli enti che corrispondono compensi incentivanti per la progettazione sono tenuti ad accantonare nei rispettivi fondi gli importi necessari a fronteggiare il pagamento dell'irap non significa che l'irap debba necessariamente rimanere a carico dei professionisti dipendenti.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es. progettazione preliminare), oppure siano interamente affidate all'esterno, la relativa quota non viene distribuita e costituisce economia di spesa.

Qualora invece solamente una o più fasi delle attività comprese nelle attività di cui sopra siano affidate a professionisti esterni, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, l'ammontare del FP singolo viene ridotto della quota corrispondente alle prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione, in proporzione alla loro incidenza rispetto alla prestazione effettuata internamente, facendo riferimento, se possibile, al DM 143/2013; queste quote costituiscono economie di spesa.

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Nel caso di redazione di perizie di varianti in corso d'opera che comportino ulteriore spesa rispetto al quadro economico complessivo già approvato, l'incentivo supplementare è calcolato a consuntivo tenendo conto del dell'importo complessivo dei lavori. Se la perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione, l'incentivo è calcolato sul valore delle lavorazioni computate nella perizia variante suppletiva ridotto del 30% ed aggiunto all'importo originario dei lavori.

Nel caso di scostamento dei tempi di:

- progettazione rispetto a quanto indicato nell'atto di incarico
- esecuzione rispetto a quanto previsto nel progetto, fatte salve le proroghe ed i tempi aggiuntivi assegnati con le varianti non riconducibili ad errore progettuale, nonché delle sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice
- collaudo rispetto ai tempi assegnati nell'atto di incarico, il FP singolo viene ridotto in proporzione allo scostamento dei tempi inizialmente previsti.

In assenza di parte degli incaricati di cui alla lettera b, g, i e l (quest'ultimo quando il collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione) della superiore tabella, la % loro assegnata è ripartita proporzionalmente tra le figure presenti, secondo professionalità e competenza in relazione alla tipologia dell'intervento.

Qualora i progetti vengono predisposti e controfirmati da consulenti dell' A.C., i compensi suindicati sono ridotti di un terzo.

Art. 14

Ripartizione del FP tra i dipendenti – Incentivo preventivo e consuntivo

La ripartizione del FP singolo è operata dal Responsabile della P.O. competente per materia di concerto con il Responsabile del Settore Personale tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità dell'opera.

Per tener conto delle funzioni esercitate che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta si applicheranno le seguenti quote di incremento:

- dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale : 1,000
- dipendente che svolge funzioni rientranti nella qualifica funzionale immediatamente superiore: 1,500
- dipendente che svolge funzioni rientranti nelle qualifiche funzionali ulteriormente superiori: 2,000

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate

Così anche, in relazione alle professionalità dovute per la progettazione dei lavori pubblici, è definita dallo stesso RUP un'ulteriore ripartizione, sulla base delle responsabilità e delle professionalità connesse all'attività espletate nonché del contributo individuale al raggiungimento del risultato, con le seguenti quote di incremento :

- dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale : 1,000

- dipendente che svolge funzioni rientranti sempre nella propria qualifica funzionale, ma con grado di professionalità e responsabilità superiore : 2,000.

Art. 15

Liquidazione del FP

La liquidazione dei FP singoli indicati alle lettere b-c-h-i della tabella di cui all'art. 13, è determinata dal Responsabile del Settore, dopo l'approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto (secondo livello di progettazione) ed affidamento dei lavori avvenuto;

La liquidazione dei FP DL indicati alle lettere d-e-f-g, della stessa predetta tabella, avverrà in proporzione all'avanzamento dei lavori nella misura complessiva del 90%, con saldo, pari al 10% dell'importo dovuto, a collaudo definitivo.

La liquidazione del FPR indicato alla lettera a della tabella, avverrà per il 50% del compenso spettante dopo l'approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto (secondo livello) o dopo l'affidamento dei lavori, il 40% avverrà in proporzione all'avanzamento dei lavori ed il restante 10% entro 30 giorni dalla approvazione della contabilità finale dei lavori da parte dello stesso RUP.

La liquidazione del compenso spettante al collaudatore o alla Commissione di collaudo, avverrà entro 30 giorni dalla approvazione della contabilità finale dei lavori da parte del RUP.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile del settore competente, a mezzo atto dirigenziale, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, da trasmettere al Responsabile del Settore Personale, per la relativa liquidazione entro 30 giorni dall'acquisizione.

Qualora l'incentivo debba essere liquidato al Capo Settore competente per materia, l'atto di liquidazione sarà predisposto dal RUP di concerto con la P.O. del Settore Risorse Umane.

Le spettanze vengono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello nel quale pervengono al Settore Finanziario le disposizioni di liquidazione da parte Responsabile del Settore Personale.

Art. 16

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 17

Norme transitorie e Finali

Restano valide le assegnazioni degli incarichi di RUP, di progettista, di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, di direttore dei lavori nonché gli incarichi di collaboratori ecc, effettuate con qualsiasi altra modalità, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento

Qualora siano state rese prestazioni professionali parziali, nell'atto d'incarico di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovrà indicarsi il tempo residuo necessario per completare la prestazione.

Le liquidazioni dell'incentivo di progettazione, presentate dopo l'approvazione del presente regolamento, seguiranno le procedure ivi previste.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento saranno abrogate tutte le precedenti norme in contrasto con lo stesso.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al Sindaco una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.
- Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente

Art. 18 – Iscrizione all'Albo Professionale

I progetti di lavori pubblici sono redatti dal personale dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, iscritti ai relativi Albi Professionali o abilitati all'esercizio della professione.

Art. 19 - Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Ente, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.
2. Le deliberazioni di approvazione in linea amministrativa di un progetto devono essere corredate da tutti